

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL FORLIVESE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA	pag. 1
Articolo 1 – Origini	pag. 1
Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione	pag. 2
Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative	pag. 2
CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	pag. 3
Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi	pag. 3
Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento	pag. 3
Articolo 6 - Soci dell'ASP	pag. 3
CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'	pag. 4
Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività	pag. 4
Articolo 8 - Contratti di servizio	pag. 4
Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza	pag. 4
TITOLO II – ORGANI	pag. 5
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI	pag. 5
Articolo 10 – Composizione	pag. 5
Articolo 11 – Durata	pag. 5
Articolo 12 - Rimborsi spese	pag. 5
Articolo 13 – Funzioni	pag. 5
Articolo 14 - Regolamento dell'Assemblea	pag. 6
Articolo 15 - Validità delle sedute	pag. 7
Articolo 16 - Validità delle deliberazioni	pag. 7
Articolo 17 - Maggioranze qualificate	pag. 7
Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci	pag. 7
CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. 8
Articolo 19 - Composizione e procedura di nomina	pag. 8
Articolo 20 - Ineleggibilità e incompatibilità	pag. 8
Articolo 21 - Decadenza e revoca	pag. 8
Articolo 22 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri	pag. 9
Articolo 23 - Sostituzione	pag. 9
Articolo 24 – Funzioni	pag. 9
Articolo 25 - Convocazione	pag. 10
Articolo 26 - Partecipazione alle sedute	pag. 10
Articolo 27 - Validità e svolgimento delle sedute	pag. 10
Articolo 28 - Presidente	pag. 11
Articolo 29 - Indennità e rimborsi spese	pag. 11

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	pag. 11
Articolo 30 - Composizione e funzionamento	pag. 11
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	pag. 12
Articolo 31 - Pubblicizzazione degli atti amministrativi, accesso agli atti, informazione e pubblicità	pag. 12
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE	pag. 12
CAPO I – DIRETTORE	pag. 12
Articolo 32 - Nomina e trattamento	pag. 12
Articolo 33 – Attribuzioni	pag. 12
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	pag. 13
Articolo 34 - Principi	pag. 13
Articolo 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi	pag. 13
Articolo 36 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi	pag. 13
Articolo 37 – Personale	pag. 13
TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE	pag. 14
Articolo 38 – Patrimonio	pag. 14
Articolo 39 - Sistema informativo contabile	pag. 14
Articolo 40 - Piano programmatico	pag. 14
Articolo 41 - Spese in economia	pag. 15
TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 15
Articolo 42 - Servizio di tesoreria	pag. 15
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI	pag. 15
CAPO I - NORME GENERALI E FINALI	pag. 15
Articolo 43 - Risoluzione eventuali controversie	pag. 15
Articolo 44 - Modifiche statutarie	pag. 15
Articolo 45 - Durata e fusioni	pag. 15
Articolo 46 - Norma di rinvio	pag. 16
Articolo 47 - Norma transitoria	pag. 16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 2 del 12 marzo 2003 è costituita un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) per effetto della trasformazione e della fusione delle seguenti IPAB:

A. Opera Pia Piccinini Casa Protetta di Predappio Alta, la cui origine risaliva al 1878 quando il reverendo Don Giacomo Piccinini destinò i propri beni per la fondazione di un ospedale. L'Ipab "Opera Pia Piccinini" aveva lo scopo statutario nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna, della locale ASL e del Comune di Predappio, di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare in quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per le quali non era possibile garantire la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, tramite l'intervento degli altri servizi presenti sul territorio.

B. Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo di Dovadola la cui origine risaliva al 1879, in conseguenza del lascito del fu Giuseppe Zauli fu Stefano da Montepolo. L'Ipab "Opera Pia Spedale G. Zauli da Montepolo" aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali rivolti a persone anziane in varie situazioni fisiche o psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non era possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; offrire servizi socio-assistenziali rivolti a persone anziane finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente familiare e sociale e infine offrire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti territoriali competenti.

C. Centro Sociale Luisa Giovanni-Mignani e Giovanni Baccarini di Terra del Sole che traeva origine dalla fusione delle due Opere Pie Baccarini e Giovannini-Mignani disposta con R.D. 29 agosto 1909. Dette Opere furono fondate con testamenti 12/1/1886 e 31/12/1899 con cui il sig. Giovanni Baccarini e la sig.ra Luisa Giovannini-Mignani legarono il loro patrimonio per l'erezione di un ricovero di Mendicità. L'Ipab "Centro Sociale Luisa Giovanni-Mignani e Giovanni Baccarini" aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali rivolti a persone anziane in varie situazioni fisiche o psichiche (autosufficienti, parzialmente o totalmente non autosufficienti) per le quali non era possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale; offrire servizi socioassistenziali rivolti a persone anziane finalizzati al mantenimento dei destinatari nel proprio ambiente familiare e sociale e infine offrire servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari rivolti a disabili in età adulta in collaborazione con gli enti territoriali competenti.

D. Casa di Riposo Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, traeva origine dal testamento olografo di Pellegrino Artusi con lo scopo di provvedere al mantenimento e all'assistenza degli inabili di ambo i sessi. L'Ipab Casa di Riposo Pellegrino Artusi aveva lo scopo statutario di garantire agli anziani, tramite interventi personalizzati, un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità, dell'autonomia e della riservatezza personale. In particolare, assicurava l'assistenza sanitaria di base e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e del grado di autonomia degli Anziani, secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Promuoveva inoltre, nell'ambito dei propri servizi, attività di mobilitazione, occupazionali e ricreativo culturali, favorendo la partecipazione alle iniziative promosse dal territorio.

E. La Casa di Riposo di Rocca San Casciano, è sorta de facto l'8 dicembre 1953, venne amministrata di fatto dall' ECA sino al 31 marzo 1978 ed iniziò a funzionare autonomamente il 1° aprile 1978 con la denominazione "Villa del Pensionato". L'Ente ha ottenuto il riconoscimento della originaria natura di Istituzione Pubblica di assistenza e beneficenza con provvedimento della Giunta Regionale n.247 del 3 marzo 2008. L'Ipab Casa di Riposo Villa del Pensionato aveva lo scopo statutario di offrire servizi residenziali e semi-residenziali rivolti a persone anziane in stato di parziale o totale non autosufficienza fisica o psichica e per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona assume la denominazione di "Azienda Servizi alla Persona del Forlivese" e potrà utilizzare, per facilitare la comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ASP del Forlivese".

2. L'azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha sede legale in Predappio (FC).

3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci, salvo quanto eventualmente stabilito nella convenzione di cui all'art. 6 comma 2.

4. L'ASP "Azienda Servizi alla Persona del Forlivese" è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n. 540 del 31.03.2010, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dalla Legge Regionale 26 luglio 2013 n. 12 "Disposizioni ordinamentali di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi sociali e socio sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona" da quanto definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro; può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, compreso lo svolgimento di attività editoriali, nel rispetto delle procedure proprie dell'evidenza pubblica, funzionali al perseguimento degli obiettivi fissati.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II - FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti a anziani, adulti e disabili, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 e successiva legge regionale n. 12 del 2013 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona, a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento dei lavoratori anche nelle rappresentanze collettive.

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale distrettuale, che comprende i Comuni di: Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlìmpoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio.

Articolo 6 - Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali: Comuni di: Forlì, Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlìmpoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia e Tredozio
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i criteri di determinazione delle quote di rappresentanza spettanti ad ogni ente pubblico territoriale socio, anche in caso di nuove partecipazioni, che comportano una modifica dell'assemblea dei soci e quindi una modifica statutaria, o di nuovi conferimenti da parte di enti già soci;
 - c) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi compresi i servizi e le attività già gestite dalle Ipub al momento della trasformazione;
 - d) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, sia disponibili che indisponibili, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipub al momento della trasformazione, con i relativi criteri di gestione e destinazione nel rispetto delle normative regionali;

- e) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - f) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'.

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta amezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi sociali e socio-sanitari con le modalità stabilite dalla disciplina regionale ed in accordo con gli organi degli enti territoriali competenti per territorio.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.
7. Nel rispetto di quanto previsto all'art. 26 , comma 4, della L.R. 2/2003, l'ASP può costituire strumenti, anche di natura privatistica, finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio e alla sua efficace gestione.

Articolo 8 - Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9 - Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.
2. L'ASP assume il confronto con le Confederazioni Sindacali e le OO.SS. dei pensionati come lo strumento più idoneo per promuovere l'apporto ed il coinvolgimento della rappresentanze collettive nella programmazione dei piani di attività e sulla verifica dei risultati.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP.
E' composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascuno dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 3.
3. La delega di cui al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento. La delega si estingue automaticamente qualora per qualsiasi causa cessi dalla carica di Sindaco colui che l'ha conferita.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.

Articolo 11 - Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti Pubblici territoriali.

Articolo 12 - Rimborsi spese

1. Gli eventuali rimborsi spettanti ai componenti l'Assemblea dei soci sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 13 - Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai trenta milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai trenta milioni di euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, salva la necessità del parere obbligatorio e vincolante del soggetto che ha effettuato il conferimento, in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio Regionale n.624 del 9 dicembre 2004;,
 - g) approva le alienazioni del patrimonio disponibile, salva la necessità del parere obbligatorio del soggetto che ha effettuato il conferimento, in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio Regionale n.624 del 9 dicembre 2004;
 - h) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - i) adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - l) nomina nel proprio seno il Presidente dell'assemblea, stabilendone la durata;
 - m) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale, l' indennità ed i gettoni rispettivamente spettanti al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - n) delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - o) approva il conferimento di nuovi patrimoni e/o attività da parte dei soci e ratifica la conseguente modifica delle quote di partecipazione, sulla base dei criteri definiti nella convenzione di cui all'art. 6, comma 2;
 - p) approva le sperimentazioni gestionali con le modalità previste dalla disciplina regionale, nonché la costituzione di strumenti, anche di natura privatistica, di cui all'art. 7, comma 7 del presente statuto;
 - q) Approva il piano di rientro, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in caso di perdita di esercizio.
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 14 - Regolamento dell'Assemblea

1. Il regolamento di funzionamento dell'assemblea ne disciplina le modalità di convocazione, lo svolgimento delle adunanze ed ogni altro aspetto non regolato dallo statuto.

2. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- a) la convocazione dovrà essere effettuata con avviso comunicato ai soci, presso la loro sede legale, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima dell'assemblea;
- b) l'assemblea non ritualmente convocata è valida qualora ad essa partecipino tutti i soci; tuttavia in tal caso ciascuno dei soci può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- c) è legittima la delega di voto ad altro socio;
- d) sono ammesse assemblee per teleconferenza o per telecomunicazione, se previste e disciplinate nel regolamento.

Articolo 15 - Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 75% delle quote di partecipazione, purché siano presenti almeno n. 10 enti soci.
2. Qualora in prima convocazione non si raggiungano i quozienti sopra previsti, l'Assemblea dei soci può deliberare, in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso dalla prima sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione, purché siano presenti almeno n. 6 soci.

Articolo 16 - Validità delle deliberazioni

1. Il voto di ciascun socio è proporzionale alla sua quota di partecipazione all'ASP come definita nella convenzione di cui all'articolo 6.
2. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti nella medesima assemblea.

Articolo 17 - Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sulle seguenti materie è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino contemporaneamente almeno il 75% delle quote di partecipazione ed almeno n. 10 soci:
 - a) deliberazione di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - b) approvazione del proprio Regolamento di funzionamento;
 - c) ammissione di nuovi soci Enti Pubblici territoriali.
 - d) approvazione delle trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile.
 - e) ipotesi di fusione di cui all'art. 45 comma 2.

Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi negli enti che complessivamente rappresentino più del 55% delle quote di partecipazione o nella metà degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 19 - Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da tre membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
 2. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione coloro che rappresentano un socio in assemblea.
 3. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene secondo la procedura prevista nel Regolamento dell'Assemblea.
 4. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, con la maggioranza dei componenti in carica, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
 5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
- L'Assemblea dei Soci dell'Asp assicura il rinnovo del Consiglio di Amministrazione alla scadenza prevista, nel rispetto della disciplina statale in materia di proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994 n. 444. Nel caso

in cui l'Assemblea dei Soci non provveda alle nomine nei tempi previsti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 comma 2 della citata legge n. 444 del 1994 e s.m.i..

6. Nessuno può essere nominato componente del Consiglio di amministrazione per più di due mandati anche se il primo mandato abbia avuto durata inferiore al quinquennio per qualsiasi causa.

Articolo 20 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 21 - Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, della maggioranza dei consiglieri nominati contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui le dimissioni o la cessazione dei consiglieri non comportino la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione con le modalità indicate all'articolo 23.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi e con le modalità definite dalla normativa vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

Articolo 22 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di incompatibilità previste dalla disciplina regionale, l'interessato, o chiunque ne abbia interesse, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione, nel rispetto della procedura prevista dalla disciplina regionale.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta che l'assemblea abbia nominato nei termini di cui all'art. 23 un nuovo componente del consiglio di amministrazione in sostituzione di quello che è cessato dalla carica.

Qualora la sostituzione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 23 - Sostituzione

1. L'Assemblea dei soci provvede alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La sostituzione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

3. I consiglieri di amministrazione che sostituiscono quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.

Articolo 24 - Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.

2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:

a) proposta di piano programmatico, di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio annuale economico preventivo, di bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

b) propone le modifiche statutarie e alla convenzione da sottoporre all'Assemblea dei soci;

c) approva i regolamenti utili al funzionamento dell'ASP, in particolare: regolamento di organizzazione, di contabilità, per le spese economiche, minute ed urgenti, dei servizi; di tutela della riservatezza dei dati personali, di pubblicizzazione degli atti amministrativi e per l'accesso agli atti e alle informazioni;

d) nomina il direttore;

- e) adotta il proprio regolamento di funzionamento;
 - f) propone all'Assemblea dei soci il piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse sono assunte dai Soci in proporzione al grado di utilizzo dei servizi da parte dei cittadini degli Enti Territoriali Soci per l'esercizio di competenza.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni di gestione e di attuazione degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione compie i seguenti atti:
- a) approva, su proposta del Direttore, i Contratti di servizio;
 - b) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
 - c) approva la Carta dei Servizi;
 - d) predispone annualmente per i Soci una relazione illustrativa sull'andamento quantitativo e qualitativo dei servizi, contenente i dati principali sui flussi e sulle prestazioni erogate, anche a confronto con gli stessi periodi degli anni precedenti;
 - e) delibera sugli atti non riservati espressamente dallo Statuto all'Assemblea o ad altri organi dell'ASP;
 - f) relaziona almeno una volta ogni sei mesi all'Assemblea dei Soci in merito all'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed alla situazione economico/patrimoniale dell'Azienda;
 - g) svolge azione di impulso e di proposta nei confronti dell'Assemblea dei Soci;
 - h) pone in essere gli atti conservativi dei diritti dell'ASP sui beni patrimoniali;
 - i) valuta annualmente l'operato del Direttore, sulla base degli obiettivi programmatici assegnati;
 - j) determina le modalità di copertura dei posti relativi a qualifiche dirigenziali;
 - k) approva la struttura organizzativa e il conferimento, su proposta del direttore, di incarichi di direzione;
 - l) conferisce, su proposta del direttore, le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Articolo 25 - Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.
2. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire presso la sede legale o anche altrove, purchè nel territorio dei Comuni partecipanti all'ASP.

Articolo 26 - Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado.

Articolo 27 - Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione nel rispetto di quanto indicato nel regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. in caso di parità di voti la proposta s'intende respinta.
5. L'espressione del voto avviene in forma palese.
6. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 28 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 29 - Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposti rispettivamente un' indennità di carica e gettoni di presenza determinati dall'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale, nonché il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato nei limiti di cui alla disciplina regionale.

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 30 - Composizione e funzionamento

1. L'organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a trenta milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci. L'organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai trenta milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente. Nel caso in cui si verifichino cause di incompatibilità nel corso del mandato si applicano le disposizioni regionali vigenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 31 - Pubblicizzazione degli atti amministrativi, accesso agli atti, informazione e pubblicità

1. L'ASP promuove la pubblicità e la trasparenza della propria attività amministrativa garantendo la più ampia informazione ai cittadini e agli utenti con i mezzi e le forme più idonee allo scopo secondo quanto previsto in apposito Regolamento che disciplini la pubblicizzazione e l'accesso agli atti, nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali.

2. La pubblicizzazione degli atti amministrativi, viene effettuata in riferimento alla normativa prevista per gli Enti Locali e regolata con appositi atti dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modalità stabilite dalla disciplina regionale per la pubblicizzazione dei documenti contabili.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I – DIRETTORE

Articolo 32 - Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 33 - Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 34 - Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza, di economicità e del pareggio di bilancio.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 35 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile, nel rispetto delle normative regolamentari e contrattuali vigenti.

Articolo 36 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 35.

Articolo 37 - Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1 conserva all'atto della trasformazione la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza da effettuarsi secondo il combinato disposto dell' art. 11 del D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328) e del Titolo III del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 34, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 38 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell' ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.
4. Per i beni delle IPAB trasformate, il Comune che effettua il conferimento è il Comune sede dell'IPAB.
5. L'ASP subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'IPAB che si trasforma, ivi compresi gli oneri ed i vincoli di destinazione che gravano sui beni derivanti da lasciti testamentari o atti di liberalità a favore dell'IPAB.

Articolo 39 - Sistema informativo contabile

1. Il consiglio d'amministrazione, con proprio regolamento, adotta la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile, in conformità alle norme e direttive dettate dalla Regione in materia di regole contabili delle ASP.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 40 - Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) indicatori e parametri per la verifica;
 - f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) programma degli investimenti;
 - h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 41 - Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione con l'osservanza dell'art. 125 del Codice generale dei contratti pubblici.

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 42 - Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ai sensi di legge ed è regolato da una apposita convenzione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

CAPO I - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 43 - Risoluzione eventuali controversie

1. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto che insorgano fra gli Enti soci sarà espletato un tentativo obbligatorio di conciliazione. A tal fine, l'Assemblea nominerà una commissione di tre

membri la quale, sentiti gli Enti soci, dovrà esprimersi in merito alla composizione della controversia entro 90 giorni dalla data del suo insediamento.

2. Qualora l'esito di cui al precedente comma sia negativo, la controversia potrà essere rimessa dalla parte che si ritiene lesa all'Autorità Giudiziaria competente.

3. Foro competente in via esclusiva è quello di Forlì.

Articolo 44 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 15 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 45 - Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci dell'ASP "Azienda Servizi alla Persona del Forlivese" adottata con la maggioranza qualificata che rappresenti contemporaneamente almeno il 75% delle quote di partecipazione e n. 10 enti soci, nonché delle Assemblee dei soci delle altre ASP interessate dalla fusione.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. La disciplina per la devoluzione dei beni patrimoniali in caso di estinzione dell'ASP sarà definita sulla base del provvedimento di carattere generale assunto dalla Regione Emilia Romagna e di quanto previsto nella convenzione tra gli enti in quanto compatibile.

5. Con il decreto di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività, sulla base di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.

Articolo 46 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e al codice civile in quanto applicabile.

Articolo 47 - Norma transitoria

1. Nelle more dell'approvazione del Regolamento degli uffici e dei servizi il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore pro-tempore scelto tra persone di comprovata esperienza e competenza.

